

relazione_Allegato_delibera_CC

02/03/21

Con ricorso n. 482/2020 RG pervenuto via Pec al Comune di Reggio Emilia in data 10/07/2020 il/la dipendente meglio nominato/a in atti ” chiedeva che fosse dichiarato nullo, annullabile, inefficace il licenziamento disciplinare irrogato e ne fosse disposta la reintegrazione in servizio, con gli effetti e le conseguenze di legge.

Il provvedimento dirigenziale impugnato disponeva il licenziamento, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. a decorrere da 01/06/2020 in ragione :

- dell'entità numerica delle assenze accumulate dal/dalla dipendente
- della loro durata
- della loro intensità e frequenza
- delle loro modalità di comunicazione (in limine)

ed infine del protrarsi pluriennale della fruizione continua delle stesse, alla luce di orientamenti giurisprudenziali in materia tra cui **Cass. sent. n. 12592/16 del 17.06.16**, che ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente a causa delle assenze a singhiozzo intervallate da brevi ritorni in azienda, quando la prestazione del dipendente è diventata sporadica e occasionale, finendo per arrecare un danno al datore di lavoro.

Il ricorso è stato deciso con sentenza n **157/2020** del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro , pubblicata il 18/12/2020 (allegato non pubblicabile) .

Nella medesima sentenza il giudice, accoglieva le pretese di parte ricorrente ed in particolare:

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro,

- ha dichiarato la nullità del licenziamento irrogato,
- ha ordinato al Comune di Reggio Emilia la immediata reintegrazione nel posto di lavoro

ed, infine,

- ha Condannato il Comune di Reggio Emilia a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Il/la dipendente è stato/a reintegrato/a con provvedimento dirigenziale dal 1 febbraio 2021.

In attuazione del provvedimento giudiziale citato infine, occorre, provvedere ad erogare le rimanenti somme (indennità risarcitoria) di cui in sentenza quantificate come da prospetto descritto in delibera e complessivamente ammontanti a 8.334,23, nonché 2.323,98 per contributi previdenziali ed assistenziali riferiti al periodo in sentenza.

La sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio. Nel caso di sentenza

esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito. La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario. Le risorse finanziarie per il pagamento sono state individuate negli appositi capitoli di bilancio a ciò destinati e meglio descritti nell'atto deliberativo.